

Emendamento 462**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

Relazione**A8-0043/2019****Andrey Novakov**

Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento**Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1***Testo della Commissione*

Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al **5 %** della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al **3 %** del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Emendamento

Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al **10 % – e fino al 15 % nel caso di programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI** – della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al **10 %** del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. **Nel fare ciò, lo Stato membro rispetta il codice di condotta istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione.** Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Or. en

Emendamento 463**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

Relazione**A8-0043/2019****Andrey Novakov**

Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposta di regolamento**Articolo 39 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. ***L'autorità di gestione effettua*** valutazioni ***del programma***. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.

Emendamento

1. ***Lo Stato membro fornisce le risorse necessarie per lo svolgimento delle valutazioni e garantisce la disponibilità di un'adeguata capacità di valutazione.*** Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di ***inclusività, carattere non discriminatorio***, efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, ***visibilità*** e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi.

Or. en